



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 139 del 13/10/2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE RISORSE VARIABILI DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2020

L'anno **duemilaventi** addì **tredecim** del mese di **ottobre** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Assente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Assente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale BADARI SARA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti

- il CCNL 21/5/2018;
- l'art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1 c 456 L 147 2013 che dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- l'art. 23 comma 2 del d.lg. 75/2017, che dispone che, nelle more dell'approvazione del CCNL, a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'art. 1 comma 236 della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato. (omissis)";
- l'art. 33 comma 2 d.l. 34 del 30/4/2019, convertito in L. 58 del 28/6/2019, nella parte in cui dispone che a decorrere dalla data individuata dal D.M. 17/3/2020 (ovvero dal 20 aprile 2020) "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'ar. 23 c. 2 del d.lgs. 75 del 25 maggio 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"
- il D.M. 17/3/2020 (decreto attuativo) che chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- l'art. 11 del D.L. 135 del 14/12/2018 che prevede che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- l'art. 11 bis del d.l. 135/2018 che dispone che fermo restando quanto previsto dai [commi 557-4 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli [articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro \(CCNL\) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018](#), limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'[articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL](#), attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;
- l'art. 1, comma 557 e ss della legge 27.12.2006, n. 296, che dispone che il contenimento delle spese di personale si effettua con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 23 comma 2 del d.lg. 75/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo

determinato per l'anno 2016;

- il concetto di "*trattamento accessorio*" viene definito, dalla delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, come inclusivo di tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, tra cui, oltre al fondo risorse decentrate, la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

- ai sensi dell'art. 11 bis c. 2 del d.l. 135/2018 convertito in L. 12/2019 per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23 comma 2 d.l. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa del personale Funzioni Locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni, con riduzione di pari importo del valore finanziario delle risorse da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

- il valore delle retribuzioni di posizione organizzativa da prendere come limite art. 23 comma 2 d.l. 75/2017 è l'ammontare delle risorse stanziato in bilancio (deliberazione n. 172/218 Corte dei Conti Sez. Regione Sicilia);

- le risorse stanziato a bilancio per le posizioni organizzative ammontano a euro 87.022,88, (D.G.C. 8 del 29/1/2020) di cui euro 7.617,61 di maggior valore attribuito alle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 11 bis d.l. 135/2018 con riduzione del valore finanziario delle risorse e quindi non assoggettato al limite di cui all'art. 23 comma 2, pertanto il valore delle retribuzioni di posizione organizzativa da inserire nel limite art. 23 comma 2 d.l. 75/2017 è di euro 79.405,24;

- la circolare N. 16 MEF RGS del 15.6.2020 relativa al conto annuale 2019 ribadisce a pag. 171 che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e quindi il limite 2016 deriva dalla somma:

- a) del fondo per la contrattazione integrativa (c.i.);
- b) delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza;
- c) del limite 2016 ai compensi per il lavoro straordinario (LEG 360);

- la RGS Ragioneria Generale dello Stato con parere 257831 del 18/12/2018 ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che possono essere inserite nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017:

- risorse non utilizzate derivanti dal fondo anno precedente
- economie riferite a prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016
- compensi professionali legali per sentenze favorevoli con vittoria di spese
- compensi ISTAT
- sponsorizzazioni
- fondi di derivazione europea
- piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi
- armonizzazione trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego;
- armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e province
- risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio

- ai sensi dell'art. 11 del d.l. 135 del 14/12/2018 il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visto il conto annuale relativo alla annualità 2019, e in particolare la SCHEDA SICI sezione LEG "rispetto di specifici limiti di legge", nel quale è stato indicato, in adempimento alle istruzioni della circolare 16/2020, il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e quindi il **limite 2016 come somma:**

- a) del fondo per la c.i. per le voci soggette a tetto pari a euro 128.284,74 (fisse e variabili)
- b) delle risorse destinate a bilancio per le posizioni

organizzative nei comuni privi di dirigenza	euro	79.405,00
c) del limite 2016 ai compensi per il lavoro straordinario e così complessivi euro	euro	<u>10.114,00</u> 217.804,00

Preso atto che l'ufficio personale ha conteggiato le risorse stabili del fondo produttività 2020 come segue:

- ai sensi dell'art. **67 comma 1** CCNL 21/5/2018 (che ha disposto che le risorse aventi carattere di certezza e stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 vengono definite in un unico importo consolidato, che resta confermato anche per gli anni successivi) per euro **120.402,72**, assoggettate all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. **67 comma 2 lett. a)** CCNL 21/5/2018 (che ha disposto l'incremento di euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015) per 41 dipendenti (di cui 37 a tempo indeterminato + 1 dipendente ufficio di staff a tempo determinato risultanti dalla tab. 1 del conto annuale 2016 e 3 dipendenti a tempo determinato presenti al 31/12/2015 rilevati dal software della rilevazione presenze in uso presso l'ente e dai contratti di lavoro) e quindi euro $41 \times 83,20 = 3.411,20$, importo escluso dal limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017 ex art. 11 d.l. 135/2018 e delibera Corte Conti sezione Autonomie 19 del 9/10/2018;
- ai sensi dell'art. **67 comma 2 lett. b)** CCNL 21/5/2018 (che ha disposto che all'importo unico consolidato di euro 120.402,72 si aggiungono gli incrementi derivanti dal differenziale progressioni orizzontali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi; la decorrenza degli incrementi è al 1/4/2018 tab. C allegata al CCNL 21/5/2018 e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data) per euro **2.489,00**, importo escluso dal limite art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 importo escluso dal limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017 ex art. 11 d.l. 135/2018 e delibera Corte Conti sezione Autonomie 19 del 9/10/2018;
- ai sensi dell'art. **67 comma 2 lett. c)** CCNL 21/5/2018 (che ha disposto che le risorse stabili sono stabilmente incrementate con la RIA ed assegni ad personam dei cessati dell'anno precedente) per euro **658,71**, importo assoggettato all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;
- e così complessivamente euro **126.961,63** di risorse fisse, di cui euro 121.061,43 assoggettate alla disciplina dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;

Preso atto che:

- con delibera di G.C. n. 8 del 29/1/2020 è stato disposto lo stanziamento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, fissato in euro 87.022,88, di cui euro 7.617,61 stanziati ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 del d.l. 135/2018, convertito in Legge 11/2/2019 n. 12 (*“Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.”*);

- il fondo lavoro straordinario annuo ammonta a euro 10.114,00;

Considerato che alla Giunta spetta di stabilire le risorse variabili del fondo secondo la disciplina di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21/5/2018, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei vincoli di contenimento della spesa di personale, per i quali in fase di approvazione e variazione del bilancio 2020/2022 e approvazione del consuntivo 2019, è stato verificato che:

- è stato rispettato il pareggio di bilancio nel 2019;
- si prevede il rispetto dei vincoli finanziari nel bilancio 2020-2022;
- il Comune ha rispettato e rispetta il contenimento delle spese di personale così come previsto dall'art. 1, legge 296/2006 comma 557, 557-quater legge 296/2006;
- è quindi possibile stanziare risorse variabili di cui al comma 3 lett. h) ed i) art. 67 ccnl 21/5/2019;

Ritenuto di prevedere nella parte variabile del fondo 2020 le seguenti risorse:

Riferimenti contratto Ccnl 21/5/18	descrizione	ammontare	Voce soggetta a art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017
art. 67 c. 3 lett. c)	Specifiche disposizioni di legge (ex art. 15 comma 1 - lettera K ccnl 98/2001). Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 al netto oneri riflessi e irap (regolamento D.G.C.44 del 8/4/19) fuori tetto (E. 3575)	27.962,26	no
art. 67 c. 3 lett. c)	Specifiche disposizioni di legge (ex art. 15 comma 1 - lettera K ccnl 98/2001). Compensi ufficio legale art. 9 L. 114/14 art. 21 c. 1 r.d. 1611/33 al netto oneri riflessi e irap (regolamento D.G.C. 148 del 18/12/2015 relativamente alle sentenze favorevoli all'ente con recupero delle spese di lite alla risorsa 3640 delle entrate. Fuori tetto	2.000,00	no
art. 67 c. 3 lett. c) e 70 ter	Specifiche disposizioni di legge (ex art. 15 comma 1 - lettera K ccnl 98/2001). Censimento permanente della popolazione contributo forfettario onnicomprensivo circolare Istat n. 1d del 5/4/2019 paragrafo 1.1.1 al netto oneri riflessi e irap. Fuori tetto. (E. 3700)	3.360,00	no
art. 67 c. 3 lett. d)	Frazione di RIA (mensilità residue dopo la cessazione nel fondo dell'anno successivo a cessazione dal servizio)	164,68	164,68
art. 67 c. 3 lett e)	Economie fondo straordinario confluite. Risparmi da lavoro straordinario anno precedente (2019)	1.049,09	no
art 67 c. 3 lett. h	integrazione fino all'1,2% monte salari 1997 di euro 1.068.134,68 (ex art. 15 c. 2 CCNL 1198/2001) soggetto a art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017	12.817,62	12.817,62
Totale parte variabile		47.353,65	12.982,30

Dato atto che gli stanziamenti sopra citati comportano il superamento per € 823,43 del limite di trattamento accessorio 2016 imposto dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come si evince dalla seguente tabella:

descrizione	anno 2016	anno 2020
Risorse stabili soggette al limite	120.402,71	121.061,43
Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013	- 4.935,59	- 4.935,59
Risorse variab. soggette al limite	12.817,62	12.982,30
Tot. fondo produttività: risorse fisse variabili soggette a limite art. 23 dlgs 75/2017	128.284,74	129.108,14

Fondo lavoro straordinario	10.114,00	10.114,00
Stanziamento Pos org	79.405,24	79.405,24
totale	217.803,98	218.627,38
Decurtazione art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 per superamento limite 2016 alla parte variabile del fondo produttività 2020		- 823,43
Verifica rispetto limite	217.803,98	217.803,95

Ricordato che i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse previste nel fondo sono da determinarsi con le organizzazioni sindacali;

DELIBERA

1. **DI STANZIARE** le risorse variabili del fondo produttività 2020 come segue

Riferimenti contratto Ccnl	descrizione	ammontare
21/5/18		
art. 67 c. 3 lett. c)	Specifiche disposizioni di legge (ex art. 15 comma 1 - lettera K ccnl 98/2001). Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 al netto oneri riflessi e irap (regolamento D.G.C.44 del 8/4/19) fuori tetto (E. 3575)	27.962,26
art. 67 c. 3 lett. c)	Specifiche disposizioni di legge (ex art. 15 comma 1 - lettera K ccnl 98/2001). Compensi ufficio legale art. 9 L. 114/14 art. 21 c. 1 r.d. 1611/33 al netto oneri riflessi e irap (regolamento D.G.C. 148 del 18/12/2015 relativamente alle sentenze favorevoli all'ente con recupero delle spese di lite alla risorsa 3640 delle entrate. Fuori tetto	2.000,00
art. 67 c. 3 lett. c) e 70 ter	Specifiche disposizioni di legge (ex art. 15 comma 1 - lettera K ccnl 98/2001). Censimento permanente della popolazione contributo forfettario onnicomprensivo circolare Istat n. 1d del 5/4/2019 paragrafo 1.1.1 al netto oneri riflessi e irap. Fuori tetto. (E. 3700)	3.360,00
art. 67 c. 3 lett. d)	Frazione di RIA (mensilità residue dopo la cessazione nel fondo dell'anno successivo a cessazione dal servizio)	164,68
art. 67 c. 3 lett e)	Economie fondo straordinario confluite. Risparmi da lavoro straordinario anno precedente (il fondo lavoro straordinario stanziato per il 2019 era di 10.114,00 ed è stato speso per euro 4.864,58 per retribuire il lavoro straordinario annuo e per euro 4.200,33 per retribuire il lavoro straordinario elettorale per le elezioni amministrative 2019)	1.049,09
art 67 c. 3 lett. h	integrazione fino all'1,2% monte salari 1997 di euro 1.068.134,68 (ex art. 15 c. 2 CCNL 1198/2001) soggetto a art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017	12.817,62
Totale parte variabile		47.353,65
Decurtazione alla parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017		-823,43

2. **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile dell'Ufficio Personale di costituire il fondo

produttività 2020 per l'importo complessivo di euro € 168.556,26 (euro 126.961,63 di risorse fisse, euro 47.353,65 di variabili ed euro - 5.759,02 di decurtazioni);

3. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria del fondo è garantita per quanto riguarda le somme in erogazione nell'anno 2020 sul bilancio 2020 nel seguente modo:

- per l'indennità di comparto al codice di bilancio 2020 125.000.490;
 - per progressioni orizzontali storiche sui capitoli di bilancio stipendi interventi diversi;
 - per indennità di turno, maggiorazione art. 24, indennità art. 37 CCNL 6/7/95, indennità di servizio esterno per la polizia locale, indennità per educatrici nido, al codice di bilancio 125.000.490;
 - per incentivi funzioni tecniche al codice di bilancio 107.410.100 "spese per progettazione tecnico comunale";
 - per ufficio legale al codice di bilancio 101.050.100 "competenze ufficio legale";
 - per funzioni Istat per il censimento permanente della popolazione legale e altre rilevazioni censuarie/statistiche al codice di bilancio 106350188 "spese diverse per la realizzazione del censimento" ;
- per quanto riguarda le presunte somme rimanenti:
- pari a presunti euro 30.560,41 al codice di bilancio esercizio 2021 cap 125200490 "Fondo per il miglioramento dei servizi", finanziato da FPV che verrà generato nell'esercizio 2020 e riportato nel 2021 se il CCDI sarà sottoscritto entro il 31/12/2020;
 - pari a presunti euro 7.525,29 di contributi al codice di bilancio esercizio 2021 cap 125.210.200 "Oneri per il salario accessorio" finanziato da FPV che verrà generato nell'esercizio 2020 e riportato nel 2021 se il CCDI sarà sottoscritto entro il 31/12/2020;
 - pari a presunti euro 2.687,61 di IRAP al codice di bilancio esercizio 2021 cap 106750270 "Imposte e tasse altri servizi generali"

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)